



COMUNE DI SCALENGHE

PROVINCIA DI TORINO

Via Umberto I°, n. 1 - 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21 fax 011.986.18.82
Email scalenghe@reteunitaria.piemonte.it web www.comune.scalenghe.to.it

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del DPR 14 febbraio 1964, n. 237 e s.mm.ii.,

NOTIFICA

1 - I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 1999** sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.

2 - Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a. i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b. i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c. i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d. i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e. i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- f. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o non residenti nel Comune. E' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio delle Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

3 - Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
Dalla residenza comunale, li 1° gennaio 2016

ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

IL SINDACO

PEIRETTI rag. Carla

